

**ACCERTAMENTO*****La verifica della prevalenza nelle attività connesse***

di Luigi Scappini

Come di consueto, l'Agenzia delle Entrate, con la [circolare n. 25/E](#) del 6 agosto 2014, ha ufficializzato l'indirizzo che gli Uffici devono seguire nell'  
**attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale** in merito al **periodo** di imposta **2014**.

Per quanto riguarda il **comparto agricolo**, l'Agenzia anticipa come l'azione di controllo sarà focalizzata “*tenendo conto prioritariamente delle imprese che svolgono le c.d. “attività connesse (manipolazione, commercializzazione e trasformazione) aventi ad oggetto prodotti agricoli acquisiti prevalentemente da terzi.”*”, nonché le attività agrituristiche che troppo spesso nascondono vere e proprie attività di ristorazione.

Rimandando ad altro intervento l'analisi delle caratteristiche richieste agli agriturismi per essere considerati come tali, in questa sede analizziamo le **caratteristiche** che debbono avere le **attività connesse** per poter fruire del **regime** di tassazione **agevolato**, consistente, come ben noto, nella tassazione quale **reddito agrario** *ex articolo 32 Tuir e quindi su base catastale*.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c) Tuir si **considerano** attività agricole **connesse** le attività di cui all'articolo 2135, comma 3 codice civile dirette rispettivamente alla **manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione**, a prescindere dal loro effettivo esercizio sul terreno, di

**prodotti** che vengono  
**ottenuti**  
**prevalentemente** dalle  
**attività agricole** per eccellenza e quindi dalla coltivazione del fondo, dalla silvicoltura e dell'allevamento degli animali.

Punto di partenza è che dette  
**attività** siano  
**svolte** da un  
**imprenditore agricolo**.

Rispettato questo prerequisito soggettivo, è necessario che le attività abbiano a oggetto  
**prodotti** ricompresi tra quelli previsti in un  
**decreto**  
**ministeriale** emanato con cadenza biennale e che sia rispettato il requisito della  
**prevalenza**.

Sul punto l'Agenzia delle Entrate se con la  
**Circolare n. 44/E/2002** aveva ammesso l'acquisto e utilizzo di prodotti da soggetti terzi “*al fine di migliorare la qualità del prodotto finale e di aumentare la redditività complessiva per l'impresa agricola ...*”, con la successiva  
**Circolare n. 44/E/2004** ha ulteriormente allargato il perimetro di azione ammettendo l'approvvigionamento presso terzi “*al fine di ottenere anche un mero aumento quantitativo della produzione e un più efficiente sfruttamento della struttura produttiva*” nonché “*per un miglioramento della gamma di beni complessivamente offerti dall'impresa agricola, sempreché i beni acquistati siano riconducibili al comparto produttivo in cui opera l'imprenditore agricolo (ad esempio, allevamento, ortofrutta, viticoltura, floricoltura)*”.

Per rendere meglio i concetti, ipotizziamo un viticoltore che procede all'acquisto di uve presso terzi, egli effettuerà miglioramento:

- **qualitativo** se acquista uva da taglio;
- **quantitativo** se acquista uva per aumentare la produzione complessiva e
- di **gamma** se l'uva acquistata è destinata alla produzione di ulteriori tipologie di vini

Il tutto, ovviamente, nel  
**rispetto** della  
**prevalenza** delle uve prodotte dalla coltivazione del terreno.

Riassumendo la prassi succedutasi nel tempo, si può concludere che, è ammesso l'acquisto di prodotti presso terzi ai fini di un miglioramento:

- nella qualità,
- nella quantità e
- nella gamma
- di prodotti offerti.

In ragione del

**fine** per cui l'imprenditore agricolo, perché bisogna sempre essere tali, procede all'approvvigionamento presso terzi,

**differente** sarà la

**modalità** di

**verifica** del rispetto della

**prevalenza**.

Infatti, al fine della determinazione della prevalenza è necessario differenziare la metodologia di calcolo a seconda della casistica:

1. nel caso di **miglioramento quantitativo e qualitativo** si dovrà effettuare un confronto in termini quantitativi fra i prodotti ottenuti dall'attività agricola principale ed i prodotti acquistati presso terzi;
2. in ipotesi di un **miglioramento della gamma dei prodotti offerti** il confronto dovrà effettuarsi in termini di valore normale dei beni stessi, intendendo per valore normale quello definito dal legislatore tributario all'articolo 9, comma 3 Tuir.

In caso di

**mancato**

**rispetto** del requisito della prevalenza, se

**oggetto** delle attività connesse sono

**prodotti** di cui al

**decreto ministeriale** soprarichiamato, fino al raggiungimento del limite, il reddito sarà determinato catastalmente, mentre per l'

**eccedenza**, la determinazione avverrà secondo le regole tipiche del

**reddito di impresa** di cui all'articolo 56 Tuir.

Nella differente ipotesi di produzione di  
**prodotti**

**non**

**rientranti** nella tabella ministeriale, il reddito sarà

**integralmente** ricondotto tra quelli di

**impresa** e determinato secondo le

**regole**

**ordinarie,**

**non** essendo

**applicabile** la previsione di tassazione forfettaria di cui al successivo

**articolo 56-bis** Tuir, previsto per i prodotto non rientranti nella tabella ma “

*ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali”.*